



COMUNE DI SALCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to GASPARINI GIOVANNI ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANDREATTA Dr.ssa NADIA

Deliberazione n. 03
del 04/04/2013

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CALVENE, CALTRANO, FARA VICENTINO, LUGO DI VICENZA E SALCEDO PER L'ISTITUZIONE DELLA "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA"

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. 83 copia della presente Deliberazione e' in pubblicazione all'Albo on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi

dal 22/04/2013

al 08/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANDREATTA DOTT.SSA NADIA

L'anno **duemilatredici**, il giorno **QUATTRO** del mese di **APRILE** alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari del comune di suddetto convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

NOMINATIVI CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
GASPARINI Giovanni Antonio	P	
CARLI Rag. Michele	P	
SALBEGO Paola	P	
TURA Carlo	P	
AZZOLIN Gianfranco		Ag
BONATO Giancarlo		Ag
PAVAN Aldo	P	
BALZAN Devis	P	
POLGA Paola	P	
PIVOTTO Aldo		A
DALLA VALLE Lionillo	P	
DAL PASTRO Francesco	P	
PASIN Gianfranco	P	

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesesa Deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, e' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui la stessa **e' divenuta esecutiva** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 della D.Lgs. 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREATTA Dr.ssa NADIA

Presenti 10 Assenti 3

Rilevato che gli interventi sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. **GASPARINI GIOVANNI ANTONIO** nella sua qualità di **SINDACO-PRESIDENTE**.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANDREATTA NADIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CALVENE, CALTRANO, FARA VICENTINO, LUGO DI VICENZA E SALCEDO PER L'ISTITUZIONE DELLA "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA"

Premesso che:

- l'art. 33 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), al comma 3 bis - comma aggiunto dall'art. 23, comma 4 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214, prevede che "*I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici*";
- il comma 5 dello stesso art. 23 ha precisato che la nuova disciplina "*si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012*", termine prorogato di dodici mesi dall'art. 29 del D.L. 29.12.2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla L. 24.02.2012, n. 14, per coordinare l'applicazione delle previsioni in esame con quelle di cui all'art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14.09.2011, n. 138;

Rilevato che:

- la previsione normativa "*...apposito accordo consortile tra i comuni medesimi...*" non vada interpretata nel senso della costituzione di un consorzio ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000, nemmeno nell'ipotesi dell'art. 31, comma 7 il quale prevede che "*In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali*", in quanto proprio la L.R. n. 18/2012 espressamente prevede la possibilità che "*I comuni possono esercitare mediante consorzio la funzione o il servizio già esercitato in tale forma all'entrata in vigore della presente legge, purché il consorzio sia stato costituito per l'esercizio di un'unica funzione o servizio*";
- tale previsione sia coerente con la norma contenuta nella finanziaria del 2010 (art. 2, 186° comma, lett. e, L. n. 191/2009) la quale, proprio nell'intento di contingentare la spesa pubblica, ha previsto la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali;
- la disposizione normativa "*accordi consortili*" sia tesa a valorizzare gli accordi di natura consortile ma non propriamente istitutivi di un consorzio - al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza - e che tale accezione normativa prevede l'obbligo di ottemperare mediante un atto convenzionale istitutivo di una centrale di committenza;
- tale interpretazione, supportata da autorevole dottrina, sia coerente con l'ulteriore disposizione normativa del D.L. n. 78/2010, come modificato dal D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012 (c.d. *spending review*), la quale prevede sia la forma dell'Unione sia la forma della convenzione per la gestione associata delle funzioni dei Comuni;

Considerato che:

- i Comuni di CALVENE, CALTRANO, FARA VICENTINO, LUGO DI VICENZA e SALCEDO hanno espresso la volontà di addivenire ad una convenzione per la gestione associata del servizio di "Centrale Unica di Committenza";
- l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 consente e disciplina il convenzionamento di servizi tra Enti;

- l'art. 14 della Legge 30.07.2010 n. 122, così come sostituito dall'art. 19 della Legge 07.08.2012 n. 135, stabilisce che i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti dovranno svolgere i servizi e le funzioni, in modalità di esercizio, obbligatoriamente in gestione associata tra loro;
- le forme indicate dalla stessa norma sono l'unione o la convenzione;

Rilevato che i Comuni attori della presente convenzione sono i medesimi che hanno avviato il processo di trasformazione della attuale Comunità Montana dall'Astico al Brenta" in "Unione dei Comuni Montani ", con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 39 del 12/12/2012** avente ad oggetto: "Proposta di rideterminazione dell'ambito territoriale per la costituzione di una nuova Unione montana per la gestione associata delle funzioni fondamentali (L.R. Veneto n. 40/2012 – art. 3, comma 5)", ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. R. n. 40/2012;

Precisato che la fase trasformativa dell'Unione Montana succitata è attualmente in attesa del provvedimento Regionale inerente alla rideterminazione dell'ambito territoriale proposto dagli stessi Comuni aderenti;

Ritenuto coerente ed opportuno, nelle more della definitiva costituzione della nuova Unione Montana di adempiere all'obbligo normativo di **istituire** entro il 31/03/2013 un'unica centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante convenzionamento con gli stessi comuni con i quali è in corso il processo di associazionismo indicato;

Rilevato che già la L. n. 266/2005 commi 158 – 160 aveva introdotto la possibilità, per gli enti locali, di associarsi tra loro e funzionare come centrali di committenza stipulando convenzioni aperte e che la successiva legge finanziaria per il 2007 (art. 1 commi 445 – 457 L. n. 296/2006) aveva stabilito che le centrali regionali CONSIP Spa debbano costituire un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa, normativa ripresa dal D.L. n. 95/2012, la quale ha precisato anche le procedure di accesso al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);

Vista la bozza di convenzione, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con la quale sono regolati i reciproci rapporti per la gestione associata del servizio di cui trattasi;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 14, commi 25-31, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010;

Visto l'articolo 16, del Decreto legge 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011;

Visto l'articolo 33, comma 3bis del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 – Codice dei Contratti;

Rilevato che si è ritenuto opportuno demandare a successivi specifici accordi di servizio, la definizione degli aspetti operativi del presente convenzionamento nonché le modalità per lo svolgimento del servizio, in modo da poter contare sulle possibili prossime interpretazioni giuridiche, in merito come circolari, pareri, ecc., che in fase attuativa saranno certamente emanati dagli organi anche superiori (in tal senso si segnala il parere della Corte dei Conti Piemonte 271/2012 il quale esclude l'obbligo di gestire mediante C.U.C. le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta nonché le *“ipotesi eccezionali di cui all'art. 125, comma 8 e comma 11 del codice dei contratti pubblici, che, rispettivamente, per lavori, ovvero servizi o forniture, inferiori a quarantamila euro, consentono l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”*);

Precisato che lo schema di convenzione recepisce le indicazioni contenute nella recente normativa della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) introdotte nel Piano straordinario contro le mafie, dall'art. 13 della L. n. 136/2010 che ha previsto l'adozione di un regolamento per la definizione delle modalità per promuovere l'istituzione di una o più stazioni appaltanti uniche a livello regionale “*al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose*”;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. di approvare la convenzione tra i Comuni di CALVENE, CALTRANO, FARA VICENTINO, LUGO DI VICENZA e SALCEDO per l' **istituzione** in forma associata della “Centrale Unica di Committenza”, ai sensi dell'art. 33, comma 3 – bis, del D.Lgs. n. 163/2006 – Codice dei Contratti, che si allega sub A) al presente provvedimento per fare parte integrante e sostanziale;

2. di demandare alla Giunta Comunale la definizione delle modalità operative, gestionali ed organizzative della Centrale Unica di Committenza mediante l'approvazione di appositi accordi di servizio;

3. di dare atto che compete al Responsabile del **Servizio Tecnico** la sottoscrizione della Convenzione in argomento;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

.

<p>PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE</p>
--

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 29/03/2013

Il responsabile del servizio

F.to COVOLO Geom. Maurizio



Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

DATA 29/03/2013

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione ad oggetto: “APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CALVENE, CALTRANO, FARA VICENTINO, LUGO DI VICENZA E SALCEDO PER L'ISTITUZIONE DELLA "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA” , sulla quale sono stati espressi gli allegati pareri ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

Con voti unanimi Favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 10 i componenti presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare la convenzione tra i Comuni di CALVENE, CALTRANO, FARA VICENTINO, LUGO DI VICENZA e SALCEDO per l' **istituzione** in forma associata della “Centrale Unica di Committenza”, ai sensi dell'art. 33, comma 3 – bis, del D.Lgs. n. 163/2006 – Codice dei Contratti, che si allega sub A) al presente provvedimento per fare parte integrante e sostanziale;
2. di demandare alla Giunta Comunale la definizione delle modalità operative, gestionali ed organizzative della Centrale Unica di Committenza mediante l'approvazione di appositi accordi di servizio;
3. di dare atto che compete al Responsabile del **Servizio Tecnico** la sottoscrizione della Convenzione in argomento;

§§§§§§§§§§§§§§§§

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

REP. N.

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CALVENE, CALTRANO, FARA VICENTINO,
LUGO DI VICENZA E SALCEDO PER L'ISTITUZIONE DELLA**

“CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA”

L'anno 2013 (**duemilatredici**), il giorno..... (in lettere), del mese di,
presso la sede municipale del Comune di Lugo di Vicenza (VI),

Tra

- Il Comune di **Lugo di Vicenza**, con sede in Lugo di Vicenza (VI) -, Via XXV Aprile n. 28, Codice Fiscale, rappresentato dal Responsabile del servizio....., nato a.....il e domiciliato presso la sede municipale, il quale interviene in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n..... del, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di **Calvene**, con sede in Calvene (VI) -, Piazza della Resistenza n..., Codice Fiscale, rappresentato dal Responsabile del servizio....., nato a.....il e domiciliato presso la sede municipale, il quale interviene in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n..... del, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di **Caltrano**, con sede in Caltrano (VI) - 36030, Piazza Dante n. 8, Codice Fiscale 84000910244, rappresentato dal Responsabile del servizio....., nato a.....il e domiciliato presso la sede municipale, il quale interviene in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n..... del ,dichiarata immediatamente eseguibile
- Il Comune di **Fara Vicentino**, con sede in Fara Vicentino (VI) -, Piazza/Via....., n....., Codice Fiscale rappresentato dal Responsabile del servizio....., nato a...il e domiciliato presso la sede municipale, il quale interviene in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n..... del , dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di **Salcedo**, con sede in Salcedo (VI) -, Via....., n° , Codice Fiscale..... rappresentato dal Responsabile del servizio, nato a.....il e domiciliato presso la sede municipale, il quale interviene in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n..... del....., dichiarata immediatamente eseguibile;

Premesso che:

- l'art. 11 della direttiva 2004/18/CE, stabilisce che "Gli stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza";
- l'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006, Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture prevede, al comma 3 bis, che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di Committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'art. 32 del T.U.E.L., ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici;
- i Comuni di CALVENE, CALTRANO, FARA VICENTINO, LUGO DI VICENZA e SALCEDO hanno accertato l'esistenza dei presupposti di ordine giuridico, economico, organizzativo e funzionale per la stipulazione di una convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, finalizzata allo svolgimento dell'esercizio associato del servizio della "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA" con la quale gli Enti partecipanti all'accordo delegano dette funzioni al Comune di Lugo di Vicenza che opera oltre che per sè, in nome e per conto anche dei Comuni deleganti ed hanno tutti già deliberato in merito con i provvedimenti consiliari suindicati.

Tutto ciò premesso

Tra le parti sopra menzionate e come rappresentate,

Si conviene e si stipula quanto segue:**Art. 1 - Oggetto**

1. I Comuni CALVENE, CALTRANO, FARA VICENTINO, LUGO DI VICENZA e SALCEDO concordano di istituire in forma associata la "Centrale Unica di Committenza" per la gestione delle procedure di gara d'appalto aventi ad oggetto i lavori, le forniture di beni e servizi di competenza dei comuni medesimi, secondo le modalità di cui alla presente convenzione, allo scopo di perseguire obiettivi di economicità, efficacia dell'azione pubblica e di razionalizzazione della spesa.

ART. 2 - Ruolo del Comune Capo Convenzione

1. Il Comune di Lugo di Vicenza - Capo Convenzione **svolge le funzioni di "Centrale unica di committenza (C.U.C.)**.

2. La sede **della C.U.C.** è stabilita presso la sede comunale, in **Piazza XXV Aprile**, n. **28** - Lugo di Vicenza (VI).

3. I servizi svolti dal Comune di Lugo di Vicenza saranno oggetto di appositi accordi di carattere operativo - gestionale ed organizzativo, concertati fra i Comuni associati, i quali potranno essere formalizzati mediante deliberazioni di Giunta Comunale. Tali accordi potranno essere oggetto di modifiche, integrazioni e specificazioni della presente convenzione, purchè di carattere non sostanziale.

ART. 3 - Competenze del Comune di Lugo di Vicenza

1. Il Comune di Lugo di Vicenza, tramite l'Ufficio Unico di Committenza, provvede ad effettuare tutte le attività inerenti le procedure di gara e, in particolare, l'indizione, l'espletamento e l'aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture, di beni e servizi, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, a favore di tutti i comuni associati. Resta fermo l'obbligo di verificare previamente la sussistenza di convenzioni CONSIP attive; in tale caso il Comune di Lugo di Vicenza, valuterà, sentiti i Comuni interessati l'opportunità di procedere ad acquisto "extra CONSIP" in qualità di centrale di committenza.

2. Negli atti di gara il Comune di Lugo di Vicenza dovrà indicare chiaramente che agisce in qualità di "C.U.C." e che tutti i comuni associati potranno usufruire delle prestazioni contrattuali al valore di aggiudicazione e per i tempi e termini stabiliti nella procedura di affidamento.

3. L'aggiudicazione definitiva e tutti gli adempimenti successivi alla gara, sono di competenza dei Comuni direttamente interessati all'oggetto di gara.

4. Il Comune di Lugo di Vicenza informerà i Comuni aderenti dell'avvenuta aggiudicazione, comunicando i dati della ditta aggiudicataria ed ogni altra informazione necessaria per l'esecuzione del contratto.

5. Il Comune di Lugo di Vicenza, nell'espletamento del servizio, **potrà tener** conto delle modalità disciplinate dal D.P.C.M. 30.06.2011 **e concordarle con i comuni associati secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 3 della presente convenzione.**

Art. 4 - Competenze dei comuni associati

1. I Comuni associati si avvarranno dei risultati della gara e spetterà ad essi curare tutte le attività preventive all'esecuzione del contratto o dell'ordinativo di fornitura nei limiti di importo e nelle forme che saranno stabilite nel capitolato d'appalto.

2. Resta di competenza dei singoli Comuni l'adozione delle proprie determinazioni, anche propedeutiche all'aggiudicazione definitiva o all'invio degli ordinativi di fornitura alla ditta aggiudicataria.

3. I Comuni cureranno inoltre la verifica e la correttezza del servizio o della fornitura nella fase dell'esecuzione degli stessi, nonché tutte le attività di accertamenti inerenti alla fase della liquidazione e del pagamento.

4. I Comuni associati dovranno comunicare l'ufficio ed il nominativo del responsabile comunale per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di beni

Art. 5 - Locali attrezzature e servizi.

1. I locali, le attrezzature ed i servizi necessari allo svolgimento delle attività connesse alla delega di funzioni, oggetto della presente convenzione, verranno forniti dal Comune di Lugo di Vicenza - Capo Convenzione.

2. Il servizio potrà esplicarsi anche presso uno dei comuni associati. In tal caso il comune provvederà a propria cura e spese, alla messa a disposizione di idonei locali e attrezzature.

Art. 6 - Definizione e riparto dei costi.

1. All' inizio dell'anno il Comune - Capo convenzione, sulla scorta delle indicazioni ricevute dalle amministrazioni convenzionate, comunica le spese previste per l'anno in corso.

2. I Comuni associati partecipano alle spese di funzionamento dell'ufficio secondo un prospetto di spesa che terrà conto della spesa effettivamente sostenuta dal Comune di Lugo di Vicenza per l'espletamento del servizio per conto dei comuni associati parametrato sul costo orario della persona incaricata all'ufficio di C.U.C. e dei costi per lo svolgimento del servizio.

3. L'Ente **associato** verserà la quota di competenza al Comune di Lugo di Vicenza **secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 3 della presente convenzione.**

4. In via eccezionale e per comprovate motivazioni, potranno essere comunicate ulteriori variazioni alle quote di riparto entro e non oltre il 10 novembre onde consentire le opportune variazioni al bilancio in sede di assestamento generale del bilancio.

5. Nel caso di procedure particolarmente complesse o onerose è facoltà del Comune di Lugo di Vicenza chiedere l'anticipazione dei costi a carico del Comune per il quale viene espletata la procedura di gara.

Art. 7 - Gestione dei contributi

1. In caso di assegnazione di contributi regionali, questi saranno destinati a finanziare le spese di primo impianto e riorganizzazione delle strutture e dei servizi funzionali alla costituzione della nuova forma associata. La somma erogata sarà materialmente gestita dall'Ente Capo - Convenzione e distribuita fra i comuni associati in proporzione alle spese sostenute e debitamente documentate.

Art. 8 - Durata della convenzione e modifiche

1. La presente convenzione ha una durata di **anni 3 decorrenti** dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo previa adozione di appositi provvedimenti da parte dei comuni associati, almeno 60 giorni antecedenti alla scadenza naturale.

Art. 9 - Recesso

1. Decorso il primo anno, le parti contraenti convengono che gli enti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione. Il recesso si esercita a mezzo di comunicazioni al Comune di Lugo di Vicenza ed a tutti gli altri comuni associati, con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso e con efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Il recesso unilaterale non deve recare danno all'altra parte; nel caso di spese pluriennali, l'Ente recedente continua a parteciparvi anche dopo il recesso, fino alla estinzione delle stesse. E' consentito al recedente di estinguere la quota residua di spese a proprio carico.

Art. 10 - Forme di consultazione

1. Per l'organizzazione del servizio i comuni si consulteranno periodicamente per mezzo dei rispettivi sindaci o assessori delegati mediante la "Conferenza dei Sindaci dei comuni associati".

2. La Conferenza dei Sindaci ha il compito di definire il Piano annuale delle attività e delle risorse del Servizio di C.U.C. e approvare il rendiconto annuale di gestione.

3. La Conferenza dei Sindaci è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capo - Convenzione almeno una volta all'anno e comunque quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti; per la validità della seduta è richiesta la maggioranza dei componenti e le decisioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

4. Le funzioni di segretario della Conferenza dei Sindaci sono svolte da personale individuato dal Sindaco del Comune Capo - Convenzione.

Art. 11 - Spese legali derivanti dall'espletamento della convenzione

1. Nel caso in cui il Comune di Lugo di Vicenza venisse citato in giudizio amministrativo giurisdizionale a causa dell'espletamento delle procedure di gara - oggetto della presente convenzione, le relative spese faranno capo al comune associato per il quale è stata espletata l'attività di stazione appaltante.

Art. 12 - Risoluzione

1. La risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, è prevista al verificarsi delle seguenti fattispecie:

a) per intervenuto accordo formalizzato con delibere consiliari da parte del Comune di Lugo di Vicenza e del Comune convenzionato;

b) in caso di reiterata omissione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione da parte del comune associato. In tal caso la controparte procede a diffidare la parte inadempiente ad assolvere agli obblighi convenzionali violati entro 30 giorni. In caso di ingiustificata protrazione delle situazioni di inadempienza, si procede alla risoluzione del rapporto, con atti da adottarsi come da punto a) del presente articolo;

c) in caso di trasferimento del servizio all' Unione Montana in attuazione della L.R. n. 40/2012.

Art.13 - Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'attuazione della presente convenzione saranno deferite all' autorità giudiziaria competente.

Art. 14 - Forma dell'atto

1. La presente convenzione è stipulata nella forma della scrittura privata e sarà registrata soltanto in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Comune di Lugo di Vicenza - Capo Convenzione

Il Comune di Calvene

Il Comune di Caltrano

Il Comune di Fara Vicentino

Il Comune di Salcedo

COMUNE DI SALCEDO (VI)

E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.

SALCEDO, li 22 APR 2013 _____
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO